



## ***POLIZZA DI ASSICURAZIONE LEASING***

### ***Definizioni:***

**Assicurato/Locatore:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni strumentali:** quei beni, di seguito definiti enti, di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio.

**Contratto di assistenza tecnica:** l'accordo contrattuale scritto tra il Contraente o l'Assicurato e il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamenti tecnologici dell'impianto, riparazione di danni o disturbi (compresi parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause accidentali ed impreviste.

**Conduttore:** il locatario degli enti assicurati.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Franchigia:** l'importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico del Contraente.

**Impianto:** il complesso di beni strumentali o apparecchiature elettricamente e meccanicamente coordinati al fine di ottenere un determinato prodotto o servizio.

**Impiego mobile (apparecchiature ed impianti ad impiego mobile):** apparecchiature od impianti che per svolgere la funzione cui sono destinati possono essere utilizzati in luoghi diversi oppure possono essere installati su mezzi di trasporto.

**Impresa:** ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.p.A.

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo per la prestazione delle garanzie assicurative.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Scoperto:** la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

## ***NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE***

### ***Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio***

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa risoluzione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

### ***Art. 2- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia***

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede dell'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.

1901 C.C..

---



***Art. 3- Aggravamento del rischio***

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

***Art.4 - Cessazione dell'assicurazione***

L'assicurazione cessa al momento del riscatto degli enti assicurati da parte del Contraente o al momento della risoluzione o cessazione del contratto di locazione per qualsiasi motivo ed in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza, senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

***Art. 5 - Rinuncia al diritto di surrogazione***

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C..

***Art. 6 - Recesso in caso di sinistro***

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

***Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo***

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto.

***Art. 8 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni***

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sugli stessi enti per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

***Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza***

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa, salvo quanto previsto dalle norme relative alla Sezione II.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

***Art. 10 - Ispezione degli enti assicurati***

L'Impresa ha sempre il diritto di ispezionare gli enti assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

***Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo***

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 23 comma e) – Esclusioni.

***Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione***

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

***Art. 20 - Oneri fiscali***

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

---



### ***Art. 21 - Foro competente***

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### ***Art. 21 - Rinvio alle norme di legge***

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## ***Sezione I – Danni alle cose***

### ***Art. 22- Oggetto dell'assicurazione***

L'Impresa si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, dati in locazione dal Locatore al Conduttore, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia non è operante per enti adibiti ad uso personale e a scopo non professionale.

Sono comunque esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto e movimentazione targati, containers, attrezzature di varo, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria, macchine sperimentali o prototipi.

### ***Art. 23 - Esclusioni***

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti vandalici o dolosi, atti di guerra, di insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, da sequestri, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, da occupazione militare, da invasione;
  - b) da inondazione o allagamento provocati dal mare, anche se derivati da uragano o tempesta o qualsiasi altra causa;
  - c) da cedimenti o franamento di terreno;
  - d) causati da terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
  - e) causati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, o delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge;
  - f) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
  - g) da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi;
  - h) causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive;
  - i) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
  - l) indiretti da qualsiasi causa originati.
  - m) agli enti per i quali siano trascorsi più di 5 anni dal 31 Dicembre dell'anno di costruzione;
  - n) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
  - o) per gli enti che per loro natura e costruzione sono posti all'interno di fabbricati, da grandine, acqua, sabbia o polvere dovute a uragani o bufere o tempeste, a meno che grandine, acqua, sabbia o polvere non siano penetrate negli immobili attraverso rotture, brecce o fenditure provocate al tetto o alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei sopraindicati eventi atmosferici;
  - p) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
  - q) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
  - r) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore degli enti assicurati;
  - s) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
  - t) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
-



- u) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti degli enti assicurati;
- v) ai conduttori elettrici esterni agli enti assicurati;
- z) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, filtri e fluidi in genere, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti degli enti assicurati.

#### ***Art. 24 - Obblighi in caso di sinistro***

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, in caso di incendio, o in caso di furto e rapina qualora queste ultime garanzie siano prestate, o di sinistro presumibilmente doloso, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; l'Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell'Impresa, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato degli enti non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e/o dall'Assicurato, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e/o l'Assicurato possono prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione, resta sospesa, per l'ente danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### ***Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno***

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette enti salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### ***Art. 26 - Procedura per la valutazione del danno***

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### ***Art. 27 - Mandato dei Periti***

I Periti devono:



- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 24;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e il valore che gli enti assicurati avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 29;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 26 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### ***Art. 28 - Determinazione del danno e dell'indennizzo***

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo ente secondo le norme che seguono.

a) Nel caso di danno riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro degli enti danneggiati, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 29;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere l'ente danneggiato in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinato;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo del danno si detrae dall'importo stimato come in a)2) quello stimato come in a)3), a meno che l'Impresa non si avvalga della facoltà di cui all'art. 6 comma d), nel qual caso il danno sarà pari all'importo stimato come in a)2).

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro degli enti danneggiati, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 29;
- 2) stimando il valore dell'ente danneggiato al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo del danno si detrae dall'importo stimato come in b)2) quello stimato come in b)3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate come in a)2) sono uguali o superiori al valore dell'ente danneggiato, calcolato come in b)2).

Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei ed i costi di eventuali revisioni, modifiche o miglioramenti degli enti colpiti dal sinistro.

L'indennizzo è determinato detraendo dall'importo del danno calcolato come sopra le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

### ***Art. 29 - Valore degli enti assicurati***

Il valore degli enti assicurati, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un ente nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Il Contraente, o in sua vece l'Assicurato, deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascun ente ogni qualvolta si verificano aumenti del costo di rimpiazzo dell'ente medesimo.

### ***Art. 30 - Assicurazione parziale***

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di uno o più enti, presi ciascuno separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

---



L'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%. Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per i singoli enti, fermo quanto previsto all'art. 7.

## ***Sezione II – Responsabilità civile verso terzi***

### ***Art. 31 - Oggetto dell'assicurazione***

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti ed indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario degli enti assicurati, involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali o cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà degli enti assicurati in polizza, ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza per danni a cose.

### ***Art. 32 - Delimitazione dell'assicurazione***

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso degli enti assicurati;
- b) i danni a eventuali altri enti dati in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e/o Contraente e non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore degli enti assicurati;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### ***Art. 33 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro***

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 C.C., l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### ***Art. 34 - Gestione delle controversie - Spese legali***

L'Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

---



L'Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

## ***Condizioni speciali (sempre operanti)***

### **1 – Danni da furto**

In caso di furto, tentato furto, rapina ed estorsione, l'indennizzo avverrà previa detrazione di uno scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno determinato a termini di polizza, con il minimo della franchigia prevista alla Condizione Speciale 3.

### **2 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 - Esclusioni, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra normalmente nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.

### **3 - Franchigia Sezione I - Danni agli enti**

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza. Tale detrazione non si applica alle garanzie accessorie di cui alle Condizioni Particolari, se non specificatamente prevista.

### **4 - Franchigia Sezione II - Responsabilità Civile**

Per ogni sinistro risarcibile a termini della Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi, limitatamente ai danni alle cose, resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel frontespizio di polizza.

### **5 - Inondazione, alluvione, allagamento di centrali idroelettriche**

Ad integrazione dell'art. 23 - Esclusioni, l'Impresa non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento ed impantanamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

### **6 - Macchinario ed attrezzatura di cantiere**

L'Impresa non risponde comunque dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici.

A deroga di quanto previsto all'art. 23, comma i), Esclusioni, si precisa che i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono indennizzabili a condizione che gli enti assicurati si trovino nel luogo di impiego.

In caso di furto, tentato furto, rapina o estorsione l'indennizzo avverrà previa detrazione di uno scoperto del 25% (venticinqueper cento) dell'ammontare del danno, con il minimo di €..... Per ogni altro sinistro l'indennizzo avverrà previa detrazione di uno scoperto del 15% (quindiciper cento) dell'ammontare del danno, con il minimo di €.....

### **7 - Vincolo**

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, e pertanto l'Impresa si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
  - b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituissero la presente;
  - c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
  - d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
  - e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
  - f) accettare l'eventuale pagamento del premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
  - g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con l'assenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.
-



## **Condizioni particolari**

*(valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza)*

### **A - Maggiori costi per trasporti aerei**

A parziale deroga dell'art. 28, penultimo capoverso, per gli enti per i quali nella polizza è richiamata la presente Condizione Particolare, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I – garanzia per danni agli enti e fermo il disposto dell'art. 30 - Assicurazione parziale.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% (venticinqueper cento) dell'importo indennizzabile a tale titolo, con il minimo di €.....

### **B - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, , atti vandalici o dolosi**

A parziale deroga dell'art. 23 comma a) – Esclusioni, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, , atti vandalici o dolosi ferme restando le altre esclusioni del comma a) dell'articolo sopra menzionato.

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Particolare mediante preavviso di trenta giorni.

In caso di disdetta da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del ----- %, con il minimo di €-----; in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'-----% della somma assicurata.

### **C - Lavoro straordinario**

A parziale deroga dell'art. 28, per gli enti per i quali nella polizza è richiamata la presente Condizione Particolare, l'Impresa risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I - garanzia per i danni agli enti, con il limite massimo del 10% (dieciper cento) dell'importo indennizzabile e fermo il disposto dell'art. 30 - Assicurazione parziale.

### **D - Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile**

Gli impianti e le apparecchiature ad impiego mobile, compresi nella partita indicata in polizza per la quale la presente Condizione Particolare è espressamente richiamata, sono assicurati anche durante il loro spostamento con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana,

Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario e in connessione con l'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati e sia provvisto di tetto rigido.

In caso di furto, tentato furto, scippo, rapina ed estorsione e per ogni sinistro causato da caduta accidentale, da atti vandalici o dolosi, da fulmine o da qualsiasi evento atmosferico, l'indennizzo avverrà previa detrazione di uno scoperto pari al 25% (venticinqueper cento) dell'ammontare del danno, con il minimo di €.....

### **E - Terremoto**

A parziale deroga dell'art. 23) comma d - Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, agli enti assicurati causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

---



# ANTONVENETA

---

## ASSICURAZIONI

L'Impresa non indennizza i danni:

a) da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare con un preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte dell'Impresa questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del -----%, con il minimo di €-----; in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al -----% della somma assicurata.

---